

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2023

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 1257

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: <https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur>

23A02763

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 marzo 2023.

Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere *a*), *b*), *g*), *h*), *i*) e *p*), della legge 22 aprile 2021, n. 53, e, in particolare, l'art. 23, comma 1, il quale dispone che, «con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è adottato il manuale operativo di cui all'art. 2, comma 1, lettera *q*), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

Ritenuto pertanto, in attuazione delle previsioni contenute nell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, di adottare il manuale operativo recante misure minime uniformi sul territorio per la gestione del sistema identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, al fine di semplificare e rendere più organico e coordinato il sistema stesso;

Sentito il Centro servizi nazionale (CSN) per la gestione della Banca dati nazionale informatizzata dell'anagrafe zootecnica presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise;

Considerati gli esiti delle riunioni di coordinamento con le regioni e le province autonome;

Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2 marzo 2023;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto, finalità e misure supplementari

1. In attuazione dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, è approvato il manuale operativo di cui all'allegato 1 al presente decreto, che contiene le procedure per la gestione del Sistema di identificazione e registrazione (da ora: «Sistema I&R») degli stabilimenti, degli operatori e degli animali.

2. Le regioni e province autonome possono applicare, nei propri territori, misure supplementari o più rigorose rispetto a quelle stabilite dal presente decreto a condizione che le stesse:

a) non siano in contrasto con le norme dell'Unione europea e nazionali;

b) garantiscano l'alimentazione della BDN in tempo reale, con identico livello di qualità e di sicurezza dei dati e assicurino agli utenti gli stessi servizi offerti a livello nazionale.


Art. 2.

Disposizioni di attuazione transitorie e finali

1. Le autorità competenti, il Centro servizi nazionale, istituito con decreto del Ministero della sanità 2 marzo 2001 presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, e gli altri responsabili del funzionamento del sistema, ognuno per le proprie competenze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto provvedono al completamento degli adempimenti necessari per la piena operatività delle disposizioni in esso contenute.

2. Ai fini dell'adeguamento agli sviluppi delle disposizioni dell'UE e del sistema I&R nazionale, il presente decreto può essere modificato, come previsto dall'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, con decreto del Ministro della salute, sentito il Comitato tecnico di coordinamento di cui all'art. 7, comma 8 del medesimo decreto.

3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, per le attività previste dal presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2023

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 1092

AVVERTENZA:

Il testo del decreto e il relativo manuale operativo sono consultabili sul sito istituzionale del Ministero della salute al link: https://www.trovanorme.salute.gov.it/area_sanita_animale https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Animali&area=sanita_animale

23A02760

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 27 aprile 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «Milano Cosmetics società cooperativa in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 2, comma 1, prevede che «il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy» e all'art. 2, comma 4, prevede che «le denominazioni “Ministero delle imprese e del made

in Italy” e “Ministero delle imprese e del made in Italy” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministero dello sviluppo economico” e “Ministero dello sviluppo economico”»;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Milano Cosmetics società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 979.178,00 si riscontra una massa debitoria di euro 1.648.986,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -728.334,00;

Considerato che in data 5 settembre 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Considerato che la situazione patrimoniale dell'ente appare ad oggi immutata, a quanto risulta dalla citata documentazione acquisita agli atti;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società in modo automatizzato dalla banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Milano Cosmetics società cooperativa in liquidazione», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 04774490967) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Dario Brambilla, nato a Brescia (BS) il 28 novembre 1954 (codice fiscale BRMDRA54S28B157P), ivi domiciliato in via Moretto n. 12.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

